



Divisione IV

A Tutti i FONDI  
INTERPROFESSIONALI

c.a. Presidenti

c.a. Direttori

Loro indirizzi e-mail

**Oggetto:** Fondi Interprofessionali. Chiarimenti circa le funzioni e i compiti di “vigilanza” di Anpal. Richieste provenienti dai soggetti aderenti ai Fondi stessi.

Continuano a pervenire, all’attenzione della scrivente Agenzia, richieste d’intervento promosse da soggetti aderenti ai Fondi Interprofessionali in indirizzo, aventi ad oggetto interpretazioni della normativa di riferimento oppure rivendicazioni di legittimi diritti o interessi sorti nell’ambito del rapporto intercorrente tra detti soggetti ed i Fondi medesimi.

È necessario pertanto fornire alcuni chiarimenti circa il ruolo dell’Anpal e le funzioni di “vigilanza” verso i Fondi, ad essa attribuite e deducibili dall’ eterogeneo impianto dispositivo attualmente in vigore.

L’articolo 118, comma 2, della Legge n. 388/2000 dispone “*La vigilanza sui fondi è esercitata dall’Anpal [...] che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell’autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.*”

Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell’istituire l’Agenzia dispone anche, all’ articolo 9, le funzioni ed i compiti della medesima specificando che all’Anpal “*sono conferite le seguenti funzioni: ... n) **vigilanza** sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003*”

Con D.P.R. n. 108/2016 è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia che, al suo articolo 2, prevede che l’Anpal svolga “*le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo*”.

Ben prima peraltro l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Comunicazione del 15 gennaio 2016, aveva precisato, richiamando quanto espresso dal Consiglio di Stato con proprio parere n. 2957/2004, il contenuto e l’estensione della menzionata funzione di vigilanza con riferimento all’attività dei Fondi Interprofessionali.

In particolare, l’Anac affermava che la vigilanza “*sulla gestione dei Fondi .... come precisato nel citato parere n. 2957/2004, reso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato*

[rappresenta] ... *“una forma di ingerenza qualificabile come **controllo indiretto**, cioè verifica dei risultati, che incide indubbiamente, seppure a consuntivo, anziché sui singoli atti gestori **sul tipo di scelte economiche e gestionali operate dai Fondi**, i cui amministratori saranno costretti – anche in base ai provvedimenti sollecitatori ed alle segnalazioni che potrebbero essere assunte dall’amministrazione prima di arrivare al commissariamento o alla sospensione, secondo i principi di partecipazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – a linee gestionali di buona amministrazione e coerenza con le finalità istituzionali del Fondo. Circostanza, questa, che abbinata alla nomina ministeriale del presidente del collegio sindacale, denota un elevato tasso di ingerenza anche sull’organizzazione del soggetto privato”*.

L’impianto dispositivo sopra richiamato perimetra, dunque, le funzioni di “vigilanza” di Anpal sui Fondi riconducendole ad una forma di controllo indiretto sui risultati che esclude, pertanto, la possibilità di qualsiasi suo intervento sia per la definizione di peculiari richieste interpretative afferenti la normativa di riferimento sollevate dai soggetti aderenti ai Fondi stessi, sia per la risoluzione di eventuali contestazioni sorte tra i Fondi Interprofessionali ed i detti soggetti.

Diversamente, con riferimento ad altre autorità di vigilanza, il quadro normativo di riferimento, ove abbia inteso attribuire un coinvolgimento diretto della relativa autorità di vigilanza nella definizione delle contestazioni che coinvolgono i soggetti vigilati, lo ha espressamente previsto e regolamentato.

E’ il caso, a titolo di esempio, nel settore bancario, della Banca d’Italia, la cui relativa normativa di riferimento (Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia) ha introdotto un sistema alternativo di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria che prevede chiaramente un coinvolgimento diretto di detta autorità di vigilanza, riconoscendo, infatti, alla medesima compiti di carattere normativo per l’emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell’organo deputato alla risoluzione delle controversie, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie e di supporto a detto organo.

Tanto premesso, si invita ciascun Fondo a portare a conoscenza dei propri aderenti il contenuto della presente comunicazione, al fine di annullare il flusso di richieste che come detto perviene alla scrivente Agenzia invocando tuttavia l’esercizio di poteri e compiti che esulano da quelli tipici della “vigilanza” per come narrato e disposto.

Il Dirigente

Raffaele Ieva

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005)